

Organizzazioni di Volontariato in quanto datore di lavoro

Negli anni '90, dopo l'ingresso in Europa e l'emanazione di direttive europee in materia, sono stati promulgati altri decreti, il n° 626 del 1994 e il n° 494 del 1996, che obbligano le imprese, i committenti e i datori di lavoro al rispetto dei decreti precedenti, a gestire il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, ad introdurre la **formazione** e **l'informazione** sui rischi per cui sono state create nuove figure professionali responsabili per la sicurezza. Con aggiornamento annuale, sono seguiti altri decreti di chiarimento e di miglioramento oltre a leggi regionali. La principale novità introdotta dal D.Lgs. 626/94 è **l'obbligo della valutazione del rischio** (risk assessment) da parte del datore di lavoro e l'introduzione **di un Servizio di Prevenzione e Protezione** (S.P.P.) con un suo Responsabile, di cui, appunto il datore di lavoro, risponde nella scelta e nella gestione. Per cui le organizzazioni di volontariato che hanno al proprio interno dei dipendenti sono soggette al rispetto di queste norme.

La valutazione del rischio, quindi, è prima di tutto, un processo di individuazione dei pericoli e, successivamente, di tutte le misure di prevenzione e protezione volte a ridurre al minimo sostenibile le probabilità (quindi il rischio) e il danno conseguente a potenziali infortuni e malattie professionali. Quindi anche per le Organizzazioni di Volontariato è richiesta la partecipazione e la responsabilità nei processi di miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso una periodica valutazione dei rischi (documentata in un apposito "documento di valutazione dei rischi", articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 626/94), che non determina solo i requisiti oggettivi di sicurezza, ma considera anche gli aspetti organizzativi e soggettivi associati allo svolgimento dell'attività lavorativa. Altro adempimento è la nomina di un **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza** (art. 18) che deve essere eletto dai lavoratori stessi e deve essere consultato preventivamente in tutti i processi di valutazione dei rischi. Tutti questi adempimenti devono poi essere sempre affiancati

dai disposti dell'art. 41 della Costituzione Italiana e dall'art. 2087 Codice Civile che obbligano i datori di lavoro a garantire l'integrità fisica e morale di tutti i lavoratori tenendo conto della miglior tecnologia applicabile e tutto ciò che può essere fatto per evitare potenziali infortuni (cfr. testo art. 2087 codice civile).